



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
- SEZIONE FALLIMENTARE -

R.G. n. 1834/2019

**DECRETO DI OMOLOGA
DEL PIANO DEL CONSUMATORE**
ex art. 12-bis legge n. 3/2012

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.11.2020;
richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza;
osserva quanto segue.

Premesso che

- CHINNICI Antonino e SANTANGELO Tiziana, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trovano, con atto del 30.9.2019 hanno presentato un'istanza di omologa del piano del consumatore proposto;
- tale piano è stato successivamente integrato con ulteriori produzioni documentali, in ultimo con nota depositata in data 17.11.2020;
- tale piano, in sintesi, ha previsto:
 - il pagamento di n. 12 rate di € 977,00 cadauna a titolo di spese in prededuzione;
 - il versamento di complessivi € 62.368,56 mediante il pagamento di n. 72 rate mensili di importo pari ad € 866,23;
 - la destinazione delle somme di cui sopra al pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla procedura, del creditore ipotecario BNL nella misura del 50%, del creditore privilegiato Riscossione Sicilia S.p.a. nella misura del 100% crediti privilegiati, nonché dei crediti chirografari nella misura del 20% per taluni e del 5% per altri;
- ricevuta la comunicazione del piano del consumatore proposto dai ricorrenti, tramite pec del 11.9.2020 BNL S.p.a. ha espresso il proprio parere favorevole all'omologa del medesimo;
- parere negativo è stato invece espresso sia da Riscossione Sicilia S.p.a., seppur limitatamente ai crediti non integralmente soddisfatti (oneri e spese), sia da Deutsche Bank PP (oggi Itacapital S.r.l.), la quale si è opposta all'omologazione del piano in esame ritenendolo non meritevole e invocando un credito pari ad € 9343,02, contrariamente all'importo indicato dai ricorrenti pari a 1.969,00;



- all'udienza del 24.11.2020 i debitori hanno insistito per l'omologazione del piano del consumatore proposto e BNL S.p.a., unico creditore comparso, ha ribadito la propria adesione all'istanza;

considerato che

- ai sensi dell'artt. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, il Tribunale può omologare il piano del consumatore proposto solamente dopo aver escluso che il consumatore abbia *“assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*;
- il vaglio di tale presupposto si concreta nell'accertare, innanzi tutto, se il debitore abbia fatto ricorso al credito con un sufficiente grado di prudenza, contraendo obbligazioni compatibili con la propria capacità reddituale, anche tenuto conto delle reali necessità del suo nucleo familiare e della relativa capacità di spesa: il debitore può, dunque, avere accesso alla procedura del piano del consumatore solo se la consistenza del suo patrimonio e delle sue finanze sia tale da consentirgli l'assunzione di debiti nella ragionevole prospettiva di potervi farvi fronte, e se, pertanto, la situazione di sovraindebitamento che ciò nonostante si sia verificata sia causalmente riconducibile alla sopravvenienza di eventi imprevedibili *ex ante* secondo uno standard medio di diligenza;
- tale accertamento richiede inevitabilmente un esame del grado di capacità e consapevolezza del consumatore nella gestione del patrimonio, nell'assunzione delle obbligazioni, nella valutazione possibili alternative, giudizio da compiersi anche alla luce delle sue caratteristiche soggettive;
- secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., fino al 2011 i coniugi Chinnici-Santangelo hanno regolarmente provveduto al pagamento dei debiti contratti (in particolare il mutuo acceso per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'abitazione principale, nonché il prestito contratto per l'acquisto di casalinghi), disponendo di una retribuzione mensile sufficiente e derivante dall'incarico del Chinnici presso il Comune di Palermo. Tale situazione è tuttavia mutata a partire dalla metà del 2011, allorché il ricorrente viene coinvolto dapprima in un procedimento disciplinare e, successivamente, nel correlato procedimento penale conclusosi, per il medesimo, in sede di udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere *“perché il fatto non costituisce reato”*. Tali eventi hanno dunque inciso negativamente sul patrimonio familiare, posto che per diversi lunghi periodi il Chinnici ha percepito nessun stipendio, ovvero uno stipendio dimezzato, circostanza particolarmente rilevante considerato che la retribuzione del medesimo costituisce l'unica fonte di reddito del nucleo familiare, le cui spese di sostentamento ammontano a circa 1350 €;
- ritiene dunque il Tribunale che i sig.ri Chinnici e Santangelo siano meritevole di accedere alla procedura richiesta, alla luce della ricostruzione dei fatti emergente dalle allegazioni di parte, le quali risultano avvalorate dai documenti prodotti e dall'attestazione dell'OCC;
- risulta, infatti, che i ricorrenti abbiano iniziato a contrarre la maggior parte dei debiti in seguito all'avvio dei procedimenti di cui sopra nei confronti del sig. Chinnici, per effetto dei quali, come già rilevato in precedenza, il nucleo familiare si è trovato a subire una drastica riduzione



delle entrate mensili, nonostante l'invariabilità delle uscite; inoltre, come può evincersi dalla tipologia dei crediti elencati in atti, nonché dal relativo ammontare, lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti pare doversi ricondurre non già a spese del tutto ingiustificate o a prestiti contratti in maniera irragionevole, come sostenuto dal creditore Itacapital S.r.l., bensì all'insufficienza delle risorse patrimoniali necessarie per provvedere al mantenimento proprio e dei familiari con essi conviventi. Al riguardo, invero, emerge dai documenti in atti che ad oggi il Chinnici percepisce uno stipendio mensile pari € 2000,00, dai quali debbono detrarsi circa € 1351,00 per spese legate al sostentamento quotidiano proprio, della moglie e del figlio minorenni;

- consentire ai ricorrenti di accedere alla procedura del piano del consumatore risulta, quindi, in linea con lo scopo dichiarato della l. n. 3/2012, la quale è apertamente finalizzata a garantire al debitore "onesto ma sfortunato" il godimento di una cd. *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie;
- peraltro la decisione appare in linea con le novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) nella parte relativa alla "*ristrutturazione dei debiti del consumatore*", le quali, sebbene non ancora in vigore, assumono un ruolo importante nell'interpretazione delle norme vigenti ed impongono un necessario sforzo di coordinamento e razionalizzazione del sistema;
- a tale proposito, infatti, è possibile osservarsi che, con riferimento al caso di specie, l'art. 69 comma 1 subordina l'accesso alla procedura solo più all'assenza in capo al consumatore di "*colpa grave, malafede e frode*" nell'assunzione dei debiti, circostanza da escludersi nel caso di specie, ove, come si è visto, la maggior parte dei debiti sono stati contratti in conseguenza delle vicende processuali occorse in ambito lavorativo ed unicamente per far fronte ai bisogni familiari;

ritenuto dunque che

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della legge n. 3/2012;
- i ricorrenti sono qualificabili come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. B) della legge n. 3/2012 e risultano meritevoli di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 legge n. 3/2012;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che i ricorrenti, come emerge dai documenti allegati al ricorso e dall'attestazione dell'O.C.C., sono proprietari di un immobile (ove attualmente vivono) sito in Belmonte Mezzagno ed oggetto di procedura di esecuzione immobiliare pendente avanti codesto Tribunale e promossa dal creditore ipotecario BNL S.p.a.; di un ulteriore immobile concesso in comodato alla figlia ed in corso di costruzione; di un magazzino ad uso deposito privo di valore commerciale; di una FIAT PUNTO 1,3 del 2005 di scarso valore commerciale e necessaria per gli spostamenti lavorativi del sig. Chinnici. Si osservi inoltre che l'abitazione principale dei ricorrenti, come



rilevato nella relazione dell'OCC, è stata valutata dal perito nominato nella procedura esecutiva in € 31.598,23, importo non solo inferiore alla somma prevista dal piano in esame in favore di BNL S.p.a. (€ 42.641,63), ma inoltre destinato al solo creditore ipotecario, con conseguente insoddisfazione di tutti gli altri creditori chirografari;

- in ultimo, le contestazioni avanzate da Riscossione Sicilia S.p.a. e Itacapital S.r.l. non comportano un mutamento delle considerazioni sopra svolte, posto che, quanto al primo, Riscossione Sicilia S.p.a., la falcidia prevista dal piano riguarda unicamente gli oneri e le spese, garantendo il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati, mentre con riferimento a Itacapital S.r.l., emerge dalla documentazione depositata che dal 5.7.2015 al 5.1.2019 i ricorrenti hanno provveduto al pagamento di un importo complessivo pari ad € 6391,00 (cfr. allegato alla nota del 17.11.2020), con conseguente estinzione (tenuto conto del piano transattivo del 20.3.2015) del 72% del debito contratto. Non pare dunque, anche alla luce della ritenuta meritevolezza del piano proposto e degli importi in esso previsti, che la sua omologazione non possa essere concessa.

P. Q. M.

visti gli artt. 12 bis e 12 ter della l. n. 3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto da CHINNICI Antonino e SANTANGELO Tiziana, nei termini e con le modalità proposte;

avverte che dalla data del presente decreto di omologazione,

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
- i creditori per causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia comunicato a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione, entro dieci giorni dalla comunicazione;

manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.

Termini Imerese, 13.12.2020

Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi

